

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo, quindi, a partito l'articolo 15 del testo della Commissione così formulato:

« La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è diretta al presidente del Consiglio dell'ordine del Collegio, dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti voluti dalla legge.

« Il Consiglio accerta se concorrano tutti i requisiti, e riconoscendoli sussistenti, ove non ostino ragioni di incompatibilità, ordina la iscrizione; in caso contrario, dichiara non ammissibile la domanda. La inammissibilità della domanda per ragione di censurabile condotta non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

« La deliberazione del Consiglio deve essere presa entro due mesi dalla presentazione delle domande. Essa è motivata, ed entro dieci giorni è comunicata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte d'appello.

« Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine tanto il pubblico ministero, quanto l'aspirante, possono ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di giorni venti dalla notifica ».

(È approvato).

#### Art. 18.

« L'avvocato iscritto in un albo può chiedere il trasferimento della iscrizione nell'albo di un altro Collegio, per ragione di trasferimento di residenza.

« La relativa domanda è equiparata per tutti gli effetti a quella per l'iscrizione. Qualora la domanda di trasferimento sia accolta la iscrizione precedente è cancellata.

« Non è ammesso il trasferimento se non siano trascorsi almeno due anni dalla iscrizione. Parimente non è ammesso il trasferimento per gli avvocati sottoposti a procedimento penale per uno dei reati menzionati nell'articolo 60 ».

La Commissione propone il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« La relativa domanda è equiparata per tutti gli effetti a quella per l'iscrizione, e l'avvocato conserva nel nuovo Albo l'anzianità che aveva nel primo ».

Onorevole relatore, mantiene questo emendamento ?

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. Io credo che l'onorevole ministro non avrà alcuna

difficoltà ad accettare l'emendamento della Commissione.

Per quanto possa essere ovvio il dire che si conserva l'anzianità col trasferimento, si è creduto opportuno di darne l'esplicita conferma.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 18 col l'emendamento testè letto.

(È approvato).

#### Art. 19.

« È istituito preso il Consiglio superiore forense l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori indicate nel secondo comma dell'articolo 4.

« Il numero degli iscritti in questo albo è limitato. Ogni anno il ministro della giustizia, su proposta del Consiglio superiore, determina nel mese di settembre il numero massimo di coloro, che potrebbero esservi iscritti nell'anno successivo.

« Gli avvocati, che aspirano all'iscrizione in quest'albo speciale, dovranno presentare analoga domanda al presidente del Consiglio superiore e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali.

« Qualora il numero degli aspiranti superi il numero massimo di cui sopra, si fa luogo tra essi a concorso per titoli, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento ».

La Commissione propone quest'emendamento sostitutivo del secondo, terzo e quarto comma:

« Gli avvocati che aspirano all'iscrizione in quest'albo speciale, dovranno presentare analoga domanda al presidente del Consiglio superiore e dimostrare di avere esercitato per sei anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai Tribunali.

« Non può essere nè rimanere iscritto nell'albo speciale chi non è iscritto nell'Albo di un Collegio ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Abbiamo qui un'altra attenuazione della severità del progetto primitivo. La prima parte che è quella della soppressione del concorso per titoli è evidente